



Consulti del Lavoro
▼ Consiglio Provinciale di Parma

Viale dei Mille, 140 - 43125 Parma
Tel. 0521.941428 - Fax 0521.952721
segreteria@consulentilavoro.pr.it
www.consulentilavoro.pr.it
PEC: ordine.parma@consulentidellavoropec.it
C.F. 80014810347

Ente di Diritto Pubblico - Legge 11/1/1979 n. 12

Parma, 21/07/2021

Ai Consulti del Lavoro
di Parma
Ai Praticanti Consulti del Lavoro
di Parma

Prot. n. 680/U

Oggetto: Circolare n. 17_2021.

- A) Comunicazione CNO: INPS - Codici conguaglio ai sensi del messaggio 3871/2020.**
- B) Indicazioni sulle modalità di svolgimento dell'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro per la sessione 2021.**
- C) Modifiche al Regolamento per la riscossione dei contributi dovuti dagli Iscritti all'Albo dei Consulti del Lavoro.**

D) Chiusura sede Ordine.

- A) Provvediamo ad allegare la comunicazione del CNO, avente ad oggetto i codici conguaglio ai sensi del messaggio 3871/2020, pregando gli Iscritti di prenderne visione.
- B) Dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è arrivata la proroga al 10 settembre 2021 per l'invio delle domande di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro. Il decreto direttoriale 16 luglio 2021 n. 46 specifica che, conseguentemente alla proroga prevista, gli esami orali avranno inizio a decorrere dal 25 ottobre 2021, secondo i calendari adottati dalle singole commissioni. La procedura d'iscrizione avverrà tramite Spid o, novità di quest'anno attraverso le credenziali Cie. Ricordiamo che l'esame di Stato, in deroga alle normative vigenti ed in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria, per il 2021 prevede la sola prova orale. Alleghiamo la relativa comunicazione pervenuta dal CNO con il Decreto pubblicato.
- C) Il Consiglio Nazionale con delibera n. 97 del 14 luglio 2021 ha modificato il primo comma dell'art. 8 del Regolamento per la riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti all'Albo dei Consulti del Lavoro, che alleghiamo, già approvato con delibera n. 314 del 25 settembre 2014 e modificato con delibera n. 201 del 26 novembre 2015 nel seguente modo: "Il Consiglio Nazionale entro il 31 ottobre, su proposta del Tesoriere, determina la misura del contributo relativo all'anno successivo posto a carico degli iscritti, dandone comunicazione entro la stessa data ai Consigli Provinciali".
- D) Informiamo gli Iscritti che la sede dell'Ordine resterà chiusa per il periodo estivo dal 01/08/2021 al 31/08/2021 compresi.

N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentilavoroparma.net - circolari consulenti.



Allegati:

- Comunicazione CNO: INPS - Codici conguaglio ai sensi del messaggio 3871/2020.
- Comunicazione CNO e Decreto sulle modalità di svolgimento dell'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro per la sessione 2021.
- Regolamento per la riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro modificato il 14/07/2021.



Consistenti del Lavoro

▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**
Viale del Caravaggio 84
00147 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
email consigli nazionale@consistentidellavoro.it
e-mail pec consigli nazionale@consistentidellavoropec.it
C.F.: 80148330584



Roma, 20 luglio 2021

VIA EMAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consistenti del Lavoro
LL. II.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori
dei Conti del Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei Consistenti del Lavoro
LL. II.

**Oggetto: INPS - Codici conguaglio delle somme anticipate dai datori di lavoro ai lavoratori
aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia - Messaggio Inps n. 3871 del 23 ottobre 2020.**

Facendo seguito alla costante interlocuzione con gli uffici dell'INPS, si comunica che sono in fase di invio da parte dell'Istituto le PEC e le E_mail ai professionisti interessati con oggetto: *Codici conguaglio ai sensi del messaggio 3871/2020. Riferimento articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020.*

Si informa, inoltre, che alla comunicazione sarà allegato, in caso di PEC, l'elenco dei lavoratori e i periodi certificati ai sensi del comma 1, 2 e 6 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, così come indicato dal messaggio n. 3871/2020.

Al fine di dare tempestiva comunicazione a tutti gli iscritti all'Albo, si chiede di diffondere le suddette informazioni attraverso tutti i canali di comunicazione ufficiali.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Francesca Maione

GM/FM/dt



Consulenti del Lavoro

▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**
Viale del Caravaggio 84
00147 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
email consigli nazionale@consulentidellavoro.it
e-mail pec consigli nazionale@consulentidellavoropec.it
C.F.: 80148330584



Roma, 16 luglio 2021
VIA EMAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. II.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori
dei Conti del Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
LL. II.

Oggetto: indicazioni sulle modalità di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro per la sessione 2021.

Facendo seguito alla comunicazione del 6 maggio u.s., prot. n. 0004436, e alle successive interlocuzioni intercorse tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si comunica che in data odierna è stato pubblicato il Decreto che definisce le modalità semplificate per l'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro per la sessione 2021.

Si evidenzia che è prorogato al 10 settembre 2021 il termine di scadenza per l'invio delle domande di ammissione.

Inoltre, è indicato che l'Esame di Stato è costituito esclusivamente dalla prova orale, a decorrere dal 25 ottobre 2021, secondo i calendari adottati dalle singole commissioni e lo svolgimento della prova è previsto in presenza, nel pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e di contenimento del contagio da SARS-CoV-2/COVID-19. Con successivo decreto direttoriale potranno, eventualmente, essere stabilite modalità di svolgimento a distanza delle prove orali, qualora si renda necessario per l'evolversi della situazione epidemiologica.

Per completezza, si riporta il link per consultare il Decreto sopracitato:
<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-46-del-16072021-esami-consulenti-lavoro-2021.pdf>

Si prega di favorire la diffusione di questi aggiornamenti nei confronti dei Colleghi Commissari d'Esame e ai propri praticanti che si accingono a sostenere l'Esame di Stato.



Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Francesca Maione

FM/FD/vs



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

di concerto con

il Ministero della Salute

Direzione Generale della prevenzione sanitaria

VISTA la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante *“Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro”*;

VISTO il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 3 del 21 gennaio 2021, con cui è stata indetta, per l’anno 2021, la sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e, in particolare, l’articolo 1, comma 2, lett. p);

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’articolo 6, comma 2-bis, ai sensi del quale *“[...] con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possono essere definite, per la sessione dell’anno 2020, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, l’organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di abilitazione per l’iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonché, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, l’organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro.”*;

VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 de Consiglio del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, in particolare, l’art. 6, comma 8, ai sensi del quale *“Le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021”*;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, in particolare, l'articolo 1, comma 1, con cui il termine dello stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2021, con la quale lo stato di emergenza epidemiologica sul territorio nazionale è stato prorogato al 31 luglio 2021;

VISTA la legge 17 giugno 2021, n. 87 che, nel convertire il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 ha aggiunto l'articolo 11-*septies*, recante *“Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro”*, che proroga al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;

RITENUTO di dare attuazione, mediante il presente decreto, a quanto previsto dal richiamato l'articolo 11-*septies*, al fine di stabilire termini e modalità semplificate di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro per l'anno 2021, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2/COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

SENTITO il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro;

DECRETA

Art. 1

(Modalità di svolgimento degli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente del lavoro)

1. In deroga alle disposizioni normative vigenti e in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2/COVID-19, l'esame di Stato per l'esercizio della professione di consulente del lavoro di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 3 del 21 gennaio 2021 è costituito, per la sessione dell'anno 2021, esclusivamente dalla prova orale. Conseguentemente, le prove scritte previste dall'articolo 3 del decreto direttoriale n. 3 del 21 gennaio 2021, in programma nei giorni 6 e 7 settembre 2021, non avranno luogo.
2. Le commissioni di esame garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie indicate dall'articolo 2, comma 3, del citato decreto direttoriale n. 3 del 21 gennaio 2021, al fine di accertare l'acquisizione delle competenze, nozioni ed abilità richieste per l'esercizio della professione di consulente del lavoro, avuto particolare riguardo alle materie per le quali non potranno essere sostenute le prove scritte.

Art. 2

(Differimento delle date di inizio delle prove orali e modalità di svolgimento)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, le prove orali avranno inizio in data 25 ottobre 2021 e proseguiranno secondo i calendari d'esame adottati dalle singole commissioni, in base al numero dei candidati.
2. I dirigenti degli uffici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto direttoriale n. 3 del 21 gennaio 2021 assicurano che le prove orali si svolgano in presenza, nel pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e di contenimento del contagio da SARS-CoV-2/COVID-19
3. Con successivo decreto direttoriale potranno, eventualmente, essere stabilite modalità di svolgimento a distanza delle prove orali, qualora si renda necessario per l'evolversi della situazione epidemiologica.

Art. 3

(Differimento del termine di presentazione della domanda di ammissione)

1. Fermo restando quanto già previsto dall'articolo 4 del decreto direttoriale n. 3 del 21 gennaio 2021 e tenuto conto del differimento dell'inizio delle prove d'esame, il termine per la presentazione della domanda di ammissione è differito al 10 settembre 2021.

Art. 4

(Valutazione dei candidati)

1. La valutazione dei candidati avverrà unicamente in base alla prova orale, secondo il punteggio attribuito dai componenti della commissione ai sensi dell'articolo 6 del decreto direttoriale n. 3 del 21 gennaio 2021.
2. Ai fini dell'abilitazione dei candidati, rimane fermo quanto stabilito dal predetto articolo 6, comma 4, del decreto direttoriale n. 3 del 21 gennaio 2021.

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel decreto direttoriale n. 3 del 21 gennaio 2021, purché compatibili.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it e ne sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 luglio 2021

Il Direttore Generale dei rapporti di lavoro
e delle relazioni industriali
Romolo de Camillis

Firmato

Il Direttore Generale della prevenzione sanitaria

Giovanni Rezza

Firmato



CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO

**REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE
DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ISCRITTI ALL'ALBO
DEI CONSULENTI DEL LAVORO**

*Approvato con delibera n. 314 del 25 settembre 2014 e modificato con
delibera n. 201 del 26 novembre 2015 e successivamente con delibera
n. 97 del 14 luglio 2021*

Indice

<i>Art. 1 - Oggetto del regolamento.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Funzione dei contributi.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 - Obbligatorietà.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 - Annualità.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5 - Infrazionabilità</i>	<i>3</i>
<i>Art. 6 - Determinazione.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 7 - Quota per il Consiglio Provinciale.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 8 - Quota per il Consiglio Nazionale</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9 - Contributo per iscrizione</i>	<i>4</i>
<i>Art. 10 - Cancellazione.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 11 - Reiscrizione.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 12 - Sospensione.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 13 - Riscossione.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 14 - Scadenza</i>	<i>5</i>
<i>Art. 15 - Maggiorazioni per ritardato pagamento</i>	<i>5</i>
<i>Art. 16 - Sanzione disciplinare.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 17 - Azione di recupero del credito.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 18 - Irrinunciabilità.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 19 - Trasmissione elenchi.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 20 - Obbligo della riscossione</i>	<i>6</i>
<i>Art. 21 - Inesigibilità del contributo.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 22 - Contributo di iscrizione Praticanti</i>	<i>7</i>
<i>Art. 23 - Entrata in vigore.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 24 - Norma transitoria</i>	<i>7</i>
<i>Allegato 1</i>	<i>8</i>
<i>Allegato 2</i>	<i>9</i>

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE
DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ISCRITTI ALL'ALBO
DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione dei contributi per il funzionamento dei Consigli Provinciali e del Consiglio Nazionale previsti dall'art.14, comma 1, lett. h), Legge 11 gennaio 1979, n. 12 e dall'art. 23, comma 1, lett. c), della stessa legge.

Art. 2 - Funzione dei contributi

1. I contributi periodici o no, costituiscono le entrate del bilancio del Consiglio Provinciale e del Consiglio Nazionale per garantire agli stessi l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali.

CAPO II

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Art. 3 - Obbligatorietà

1. Il contributo dovuto all'Ordine Professionale non ha natura associativa o contrattuale ma solo legale ed è obbligatorio. Tale obbligo scaturisce dalla legge istitutiva dell'Ordinamento professionale che garantisce l'autonomia economica dell'Ente.

Art. 4 - Annualità

1. Il contributo è annuale ed è dovuto per anno civile. Qualunque sia, nel corso dell'anno, la data dell'iscrizione esso è dovuto per l'intero anno.

Art. 5 - Infrazionabilità

1. Il contributo dovuto all'Albo è unico e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno.

CAPO III

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

Art. 6 - Determinazione

1. La determinazione della misura dei contributi a carico dell'iscritto avviene in virtù del combinato disposto degli artt. 14, lettera h) e 23 lettera c), della Legge 12/1979 nei limiti strettamente necessari a coprire le spese di funzionamento del Consiglio.

Art. 7 - Quota per il Consiglio Provinciale

1. La quota dovuta ai Consigli Provinciali, su proposta degli stessi e nei limiti strettamente necessari

a coprire le spese per il loro funzionamento, è determinata dal Consiglio Nazionale.

2. La proposta di adeguamento, in più o in meno, della quota dovuta ai Consigli Provinciali, deve essere inoltrata al Consiglio Nazionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale si chiede l'adeguamento, utilizzando il fac-simile riportato nell'allegato 1.

Art. 8 - Quota per il Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale entro il 31 ottobre, su proposta del Tesoriere, determina la misura del contributo relativo all'anno successivo posto a carico degli iscritti, dandone comunicazione entro la stessa data ai Consigli Provinciali.
2. Tale quota, a carico degli iscritti, deve essere unica a livello nazionale.

CAP. IV

DECORRENZA DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO

Art. 9 - Contributo per iscrizione

1. La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore del Consiglio Provinciale il diritto alla riscossione del contributo e l'obbligo di pagamento a carico dell'iscritto all'Ordine.
2. Il pagamento preventivo del contributo di iscrizione stabilito dall'art. 9, lettera g), della Legge 12/1979, è condizione essenziale affinché il Consiglio Provinciale possa prendere in esame la domanda. L'eventuale rigetto della domanda impone la restituzione del relativo importo anticipato.
3. L'obbligo del pagamento del contributo permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo.

Art. 10 - Cancellazione

1. La cancellazione determina l'estinzione dell'obbligo del pagamento del contributo dall'anno successivo a quello della decorrenza del provvedimento.
2. Nei casi di cancellazione per incompatibilità, l'obbligo del pagamento del contributo si estingue dall'anno successivo alla data della delibera, indipendentemente dalla decorrenza della stessa incompatibilità.
3. La cancellazione per trasferimento in corso d'anno da un Consiglio Provinciale ad un altro opera dalla data della delibera. In questo caso la quota è dovuta per l'intero anno ad entrambi i Consigli Provinciali, mentre è dovuta una unica quota al Consiglio Nazionale, con riferimento al Consiglio di provenienza.
4. La cancellazione per decesso dell'iscritto decorre sempre dalla data del decesso; pertanto nessuna quota potrà essere imposta per gli anni successivi, nel caso in cui si verificano ritardi nella comunicazione da parte degli eredi o per altri motivi.
5. La cancellazione per la perdita dei diritti civili comporta la cessazione dell'obbligo del pagamento del contributo dall'anno successivo alla data della sentenza.
6. La radiazione comporta la cessazione dell'obbligo del pagamento del contributo dall'anno successivo alla data del provvedimento definitivo.
7. La cancellazione, nel caso in cui la morosità contributiva dell'iscritto già sospeso, persista da oltre 5 anni, può essere deliberata dal Consiglio Provinciale previa diffida a sanare la predetta morosità entro trenta giorni dal ricevimento. La diffida dovrà essere trasmessa con apposita lettera raccomandata o pec con l'indicazione che, in difetto, la sospensione in atto sarà ritenuta mancato interesse al mantenimento dell'iscrizione essendo essa impeditiva dell'esercizio professionale e che conseguentemente il Consiglio Provinciale procederà alla cancellazione.

Art. 11 - Reiscrizione

1. La reiscrizione all'Albo comporta l'obbligo del pagamento dei contributi con le stesse modalità previste per le nuove iscrizioni.

Art. 12 - Sospensione

1. In caso di sospensione dall'Albo il contributo è integralmente dovuto per tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l'appartenenza dell'iscritto all'Albo ma ne impedisce soltanto e temporaneamente l'efficacia dell'iscrizione.

CAPO V

MODALITA' DI RISCOSSIONE

Art. 13 - Riscossione

1. Il sistema di riscossione del contributo da parte dei Consigli Provinciali avviene di norma con l'utilizzo del modello F24.
2. E', inoltre, consentita la riscossione del contributo con ogni altro mezzo legalmente valido.

Art. 14 - Scadenza

1. Indipendentemente dal metodo utilizzato per la riscossione, il contributo annuo, dovuto dagli iscritti, deve essere versato in un'unica soluzione entro e non oltre il 16 febbraio dell'anno di competenza.
2. Nel primo anno di attivazione della riscossione delle quote con F24, tale scadenza è prorogata al 16 marzo.

Art. 15 - Maggiorazioni per ritardato pagamento

1. Decorsi sessanta giorni dal termine del pagamento del contributo, di cui al precedente art. 14, l'iscritto è automaticamente messo in mora senza la necessità di ulteriori avvisi o notifiche.
2. Dalla data della messa in mora è dovuta, dall'iscritto, una maggiorazione a titolo di penale pari al 5% del contributo non pagato. Trascorsi 12 mesi dalla scadenza del termine di pagamento la penale dovuta è pari al 10%.
3. Sono a carico dell'iscritto moroso, oltre a quanto previsto dal comma 2, tutte le somme sostenute per il recupero del credito.

Art. 16 - Sanzione disciplinare

1. In riferimento all'art. 29 della Legge 12/1979, quando la morosità, anche parziale, sia di almeno 12 mesi, il Consiglio Provinciale dovrà promuovere l'azione disciplinare dinanzi al Consiglio di Disciplina Territoriale, che, ricorrendone i presupposti, adatterà la sanzione della sospensione a tempo indeterminato; tale stato, cessa al momento del pagamento del contributo e di quanto dovuto ai sensi dell'art. 15.
2. Ai fini della sospensione, i 12 mesi decorrono dalla data in cui scaturisce l'obbligo di corrispondere la quota e cioè dal primogennaio dell'anno di competenza.

Art. 17 - Azione di recupero del credito

1. Il Consiglio Provinciale, decorso il termine di pagamento previsto all'art. 14 del presente regolamento, provvede ad attivare tutte le azioni necessarie ed opportune per il recupero del credito vantato dal Consiglio Provinciale e Nazionale.
2. Il Consiglio Nazionale, per il recupero della propria parte, non può attivare nessuna azione diretta nei confronti dell'iscritto, essendo unico creditore il Consiglio Provinciale.

Art. 18- Irrinunciabilità

1. Il Consiglio Provinciale non può rinunciare al contributo dovutogli, avendo esso l'obbligo e non la facoltà di perseguire i suoi scopi.

CAPO VI

RAPPORTO TRA CONSIGLIO PROVINCIALE E CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 19 - Trasmissione elenchi

1. Entro il 30 settembre il Consiglio Nazionale comunica ai Consigli Provinciali la situazione delle morosità contributive e per i Consigli Provinciali che riscuotono con l'utilizzo del modello F24, l'elenco dei Consulenti del Lavoro morosi al 30 giugno.
2. Entro il 31 luglio i Consigli Provinciali che riscuotono i contributi con mezzi diversi dal modello F24 devono comunicare al Consiglio Nazionale l'elenco degli iscritti morosi al 30 giugno.
3. Nel caso di non corrispondenza delle quote complessivamente trasmesse e quelle dovute sulla base degli elenchi di cui ai precedenti commi i Consigli Provinciali dovranno inviare al Consiglio Nazionale un dettagliato resoconto sulle cause della discordanza.

Art. 20 - Obbligo della riscossione

1. I Consigli Provinciali hanno l'obbligo di vigilare sul pagamento delle quote da parte di tutti gli iscritti.
2. I Consigli Provinciali, che non riscuotono le quote con l'utilizzo del modello F24, provvedono alla riscossione del contributo entro i termini di cui all'art. 14, comma 1.
3. L'obbligo del versamento delle quote dovute al Consiglio Nazionale da parte dei Consigli Provinciali decorre dal momento in cui questi ultimi incassano la quota dall'iscritto. Dette quote dovranno essere trasmesse al Consiglio Nazionale entro e non oltre 15 giorni dalla riscossione.
4. Resta onere del Consiglio Provinciale comunicare eventuali ritardi nel pagamento da parte dell'iscritto ed evidenziare le difficoltà nel recupero o l'inesigibilità del credito.
5. I contributi da riscuotere per conto del Consiglio Nazionale dovranno essere imputati nei bilanci dei Consigli Provinciali nei capitoli di entrata ed uscita, accesi tra le partite di giro.
6. Il mancato versamento da parte dei Consigli Provinciali, nel termine previsto al precedente comma tre, delle quote dovute al Consiglio Nazionale, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 17 della Legge 12/1979. A tal fine, il Consiglio Nazionale diffida il Consiglio Provinciale ad adempiere nel termine perentorio di 15 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio Nazionale darà inizio alla procedura prevista dall'art. 17 della Legge 12/1979.

Art. 21 - Inesigibilità del contributo

1. Le cause di inesigibilità del contributo possono essere:
 - a) decesso dell'iscritto ed imperseguibilità degli aventi causa;
 - b) irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni giudiziarie;
 - c) antieconomicità dell'azione di recupero;
 - d) accertata nullatenenza;
 - e) accertata prescrizione.
2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma uno il credito va dichiarato inesigibile dal Consiglio Provinciale. Della relativa delibera il Consiglio Nazionale prenderà atto e valuterà l'eventuale inesigibilità per la parte di sua competenza.

CAP VII
CONTRIBUTI DEL PRATICANTE

Art. 22 - Contributo di iscrizione Praticanti

1. Il Consiglio Provinciale può stabilire a carico del praticante, previa approvazione del Consiglio Nazionale, un contributo una tantum per l'iscrizione ed un contributo unico per tutto il periodo di permanenza nel registro dei praticanti, secondo le modalità di riscossione previste nell'art. 13.
2. Il suddetto contributo è frazionato in tre semestri. Nel caso di trasferimento del praticante, il contributo è suddiviso tra i competenti Consigli Provinciali in rapporto al semestre di permanenza dell'iscrizione.

CAP VIII
EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale in data 24 settembre 2014, che annulla e sostituisce tutte le precedenti norme in materia di riscossione dei contributi, entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2015.

Art. 24 - Norma transitoria

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento i Consigli Provinciali dovranno rendicontare tutte le posizioni debitorie con il Consiglio Nazionale per gli anni precedenti, con l'esclusione di quelle derivanti dalla riscossione con l'utilizzo del modello F24, inviando appositi elenchi, distinti per anno di competenza, contenenti la specifica nominativa degli iscritti inadempienti, evidenziando le ragioni ed i motivi che hanno determinato il mancato incasso.

Allegato 1

FAC-SIMILE
PROPOSTA DI ADEGUAMENTO CONTRIBUTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

CONSIGLIO PROVINCIALE DEI
CONSULENTI DEL LAVORO DI

(luogo e data) _____

Al Consiglio Nazionale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro
Via Cristoforo Colombo 456
00145 R O M A

Oggetto: proposta di adeguamento del contributo per l'iscrizione all'Albo (da corrispondersi annualmente dagli iscritti entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese di funzionamento).

Questo Consiglio Provinciale in data _____ ha deliberato di proporre a codesto Consiglio Nazionale l'adeguamento del contributo per l'iscrizione al l'Albo dovuto dagli iscritti per l'anno _____.

La quota, di competenza di questo Consiglio Provinciale, sarà di € _____; la stessa verrà maggiorata, in sede di riscossione, dell'importo dovuto al Consiglio Nazionale.

Inoltre, si precisa:

- 1) gli iscritti all'Albo di questo Consiglio Provinciale sono n. _____;
- 2) la quota attualmente in vigore a favore di questo Consiglio Provinciale (per la parte di sua competenza) è di € _____;
- 3) i motivi della proposta di adeguamento sono i seguenti:

Ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio Nazionale, si allega:

- a) copia del bilancio di previsione relativo all'anno per il quale si propone l'adeguamento del contributo;
- b) relazione al bilancio di cui sopra.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Allegato 2

FAC-SIMILE DELIBERA
PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE

Il Consiglio Provinciale di _____, nella riunione del _____

RILEVATO

- che il Consulente del Lavoro _____ è stato sospeso dall'Albo per morosità ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, 1° comma, lettera d), con delibera del _____;
- che i tentativi posti in essere per il recupero del credito non hanno dato esito positivo, né il Sig. _____ ha provveduto a sanare il debito;
- che lo stesso debito ammonta ad oggi ad€ _____;
- che l'interessato non ha ancora fatto pervenire domanda di cancellazione,

DELIBERA

di convocare dinanzi a sé, per il giorno _____ alle ore _____, il Consulente del Lavoro _____ al fine di conoscere se intenda sanare le morosità o se egli intenda rinunciare all'iscrizione.

Si avverte che la mancata comparizione sarà considerata come mancato interesse al mantenimento dell'iscrizione all'Albo per cui contestualmente sarà deliberata la cancellazione con effetto ex nunc.